

COMM. TRIB. CENTRALE MILANO - 293/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, An. Fe., ha interposto gravame avverso la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, in epigrafe descritta, che ha accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione di primo grado.

Lamenta la contribuente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente o, in ogni caso, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed inoltre, che i giudici di secondo grado non avrebbero correttamente svolto, argomentato, valutato ed interpretato secondo la normativa tributaria applicabile al caso di specie, le contestazioni avanzate e le prove addotte, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato, quindi andrà respinto.

La questione concerne l'irrogazione di soprattassa per mancato versamento d'imposta.

La ricorrente ha contestato l'irrogazione della soprattassa sul presupposto della sua incolpevolezza per il mancato versamento dell'imposta, avendo dato mandato e corrisposto l'intero importo al proprio consulente, il quale - dolosamente - non aveva effettuato il versamento.

I giudici di prime cure avevano ritenuto il comportamento della contribuente incolpevole e quindi ritenuto non applicabile la soprattassa, affermando che anche per le violazioni tributarie occorre la volontarietà del comportamento del contribuente, dovendosi escludere che possano applicarsi le soprattasse quando il mancato tempestivo pagamento sia stato determinato da fatti estranei alla volontà del contribuente, quali il mancato versamento dal parte del professionista al quale era stata trasferita la relativa provvista.

Mentre la commissione di secondo grado non ha ritenuto di aderire a siffatta tesi rilevando a carico del contribuente *culpa in eligendo* e vigilando, in quanto nessuna norma fiscale consente di delegare ad altri il versamento dell'imposta.

Peraltro e allorché il debitore, ex art. 1218 cc, allegghi che l'impossibilità della prestazione è causata da fatto del terzo - nella specie mancato pagamento di somme dovute dalla contribuente dal proprio consulente, a cui aveva fatto pervenire la relativa provvista egli è tenuto a dimostrare la propria assenza di colpa, ossia - come nel caso di specie - di aver fatto uso dell'ordinaria diligenza, sia nella scelta della persona, sia di aver vigilato e controllato, sempre secondo l'ordinaria diligenza, l'esecuzione del mandato.

Nel caso di specie, però, tale prova manca.

Infatti negli atti di causa non è dato reperire alcuna denuncia svolta nei confronti del consulente, né la falsa copia della ricevuta di versamento dell'imposta, come pure la prova dell'avvenuto trasferimento della provvista per il pagamento dell'imposta al professionista, né altra documentazione utile a dimostrare che l'inadempienza sia dipesa da fatto del terzo.

Pertanto il ricorso deve essere respinto, non avendo la contribuente soddisfatto la prova che l'inadempimento è dipeso da impossibilità a lei non imputabile.

Assorbito ogni altro motivo di gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso della contribuente.